



Posizione unitaria sulla contrattazione integrativa d'istituto in relazione al "ex Bonus Docenti"

Le OS sottoscritte, esprimono una posizione unitaria riguardo alle risorse provenienti dal cd "bonus docenti", destinate ora alla Contrattazione Integrativa di Istituto, senza vincolo di destinazione, a tutto il personale scolastico.

Tale novella normativa era contenuta nella legge di Bilancio per il 2020.

La contrattazione Integrativa di istituto 2019-20, non aveva recepito tale innovazione e continuato ad applicare quanto stabilito dalla legge 107 (comitato di valutazione; Criteri generali fissati dalla contrattazione di istituto dopo la firma del CCNL 2016-18), dato che numerosi contratti d'istituto erano già stati sottoscritti e mancava una copertura contrattuale nazionale di recepimento della innovazione prevista dalla Legge di Bilancio.

Nella legge di bilancio per il 2020, n.160/19, all'articolo 1 comma 249, si stabilisce, infatti, che quei fondi siano destinati non solo ai docenti ma anche al personale ATA e non abbiano più un vincolo di destinazione.

In pratica i fondi stessi non sono più destinati alla valorizzazione del merito docenti, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, ma possano essere utilizzati per ogni altro scopo volto a retribuire l'impegno aggiuntivo e del personale docente e del personale ATA (sia di ruolo che supplente).

Chi decide quale sia la destinazione del fondo è, dunque, solo la contrattazione integrativa di istituto.

E' indispensabile che tutte le delegate e i delegati siano consapevoli di quanto è nelle possibilità del tavolo contrattuale integrativo nei singoli istituti, perché continuano, senza alcun fondamento, a moltiplicarsi interpretazioni distorte e faziose, che potrebbero disorientare, le quali pretendono di mantenere le vecchie "regole" almeno per i docenti, Comitato di valutazione compreso.

Riguardo a tali tentativi bisogna essere consapevoli che essi sono infondati sia dal versante legislativo, sia da quello contrattuale.

Con la sottoscrizione del CCNI 2020-2021 sulla costituzione del MOF di fine agosto 2020, viene approvato il CCNI sul MOF per l'anno scolastico 2020/2021, si recepisce in via definitiva il dettato della legge 160/19.

Infatti, nelle premesse del CCNI si chiarisce che la legge 160 ridetermina la destinazione del bonus, che diventa così ex bonus docenti, a beneficio di ATA e docenti e che l'unico gestore, per ciò stesso, diventa il contratto di scuola. In questo modo il Comitato di valutazione non ha più alcuna funzione da svolgere in merito e non è un caso se il CCNI non fa alcun riferimento al Comitato di valutazione volutamente (non era nelle sue competenze), ma che tale Comitato sia completamente superato dal nuovo assetto legislativo e contrattuale lo si evince dall'analisi di alcuni punti.

Primo.

Come detto, il fondo della legge 107/15 non è più destinato ai soli docenti ma va anche a beneficio degli ATA.

Secondo.

Tale fondo non ha più vincoli di destinazione. Non va al "merito" ma può essere utilizzato per ogni obiettivo ritenuto utile.

Non a caso, infatti, la nota con la quale la Direzione generale delle risorse umane e finanziarie assegna ogni le risorse del MOF alle scuole, nel menzionare la legge di 160/19 che ha trasformato il "bonus", afferma al punto "g)": [...] Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007; [...], ossia l'articolo di riferimento per le attività da retribuire con il fondo di istituto attraverso la contrattazione integrativa.

Terzo.

Il Comitato di valutazione veniva interpellato per stabilire criteri validi solo per i docenti: nel momento in cui subentrano come beneficiari anche gli ATA, il Comitato cessa di operare anche perché dovrebbe prendersi una facoltà che esso non ha, suddividere i fondi fra docenti e ATA: il suo statuto normativo è quello di occuparsi solo dei docenti e nel momento in cui subentra tale complicazione la sua ragion d'essere viene meno. È del tutto evidente che, per legge e per contratto, il bonus può essere utilizzato per qualsiasi scopo volto a migliorare l'offerta formativa. Se anche il Comitato si riunisse per stabilire, sulla base della somma stanziata, i criteri di assegnazione, potrebbe trovarsi ad aver fatto una operazione resa vana da ciò che stabilisce il contratto di scuola (che legittimamente può prevedere di non premiare "il merito"). In effetti, la contrattazione d'istituto potrebbe decidere di attribuire le risorse a talune funzioni di sistema ritenute particolarmente meritevoli nel contesto organizzativo dell'Istituzione scolastica; potrebbe decidere una distribuzione delle risorse MOF tra docenti e ATA secondo le prassi applicative definite nei contratti integrativi; oppure decidere una destinazione "al merito" sia per il personale docente, sia

per quello ATA, definendo ad es. un sistema di valutazione autonomo da inserire nel Contratto integrativo.

Il Contratto di scuola, contrariamente al comitato di valutazione, stabilisce criteri, stabilisce destinazione delle risorse del bonus “sommandole e mescolandole” a tutte le altre del MOF, opera la ripartizione fra docenti e ATA.

Tuttavia, il Comitato si riunirà con la sola componente docente e solo per la valutazione dell’anno di prova e per le richieste di riabilitazione a seguito di sanzioni disciplinari (articoli 440 e 501 del DLgs 297/94).



CISL Scuola Asse del Po
Salvatore Militello



FLC CGIL Mantova
Pasquale Andreozzi



SNALS Mantova
Roberta Marzano



UIL Scuola Mantova
Felice La Macchia